

**DELIBERAZIONE 31 MAGGIO 2012
230/2012/R/GAS**

**APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO
DELLA SOCIETÀ STOGIT S.P.A.**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 maggio 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 e i suoi successivi aggiornamenti (di seguito: deliberazione 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 81/11);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2011, ARG/gas 159/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/11);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/gas 165/11;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2011, ARG/gas 192/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 192/11);
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2012, 181/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 181/2012/R/GAS);
- il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato;

- il codice di stoccaggio di Stogit S.p.A (di seguito: Stogit), approvato dall’Autorità con deliberazione 16 ottobre 2006, n. 220/06, come successivamente integrato e modificato;
- i decreti cautelari *ante causam* adottati dal Presidente della Terza Sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), del 6 dicembre 2011, n. 1837/2011 e del 14 dicembre 2011, n. 1845/2011, n. 1846/2011, n. 1847/2011;
- le ordinanze cautelari del Tar Lombardia, Sezione Terza, del 20 gennaio 2012, n. 105/12, n. 106/12, n. 107/12, n. 108/12 e n. 111/12;
- i decreti cautelari *ante causam* adottati dal Presidente della Terza Sezione del Tar Lombardia del 5 marzo 2012 n. 310/12 e n. 311/12;
- le ordinanze del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, del 21 marzo 2012, nn. 1147/2012, 1148/2012, 1150/2012 e 1151/2012;
- la lettera della società Stogit in data 1 febbraio 2012, prot. Autorità n. 3094, (di seguito: lettera 1 febbraio 2012);
- la lettera della direzione Mercati dell’Autorità in data 15 febbraio 2012, prot. Autorità n. 4785 (di seguito: lettera 15 febbraio 2012);
- la lettera della società Stogit in data 9 marzo 2012, prot. Autorità n. 7332 (di seguito: lettera 9 marzo 2012).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l’Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica e conseguente approvazione dei codici e dei loro aggiornamenti prevedendo, all’articolo 2, comma 2.3, che il codice approvato ovvero modificato dall’Autorità sia pubblicato sul suo sito internet e acquisti efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l’Autorità ha definito la disciplina del bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale e ne ha disposto la decorrenza di applicazione dal primo giorno gas del mese di luglio 2011, successivamente differita al primo giorno gas del mese di dicembre 2011, con la deliberazione ARG/gas 81/11;
- la medesima deliberazione ARG/gas 45/11 prevede, all’articolo 11, che il responsabile del bilanciamento organizzi e gestisca un sistema di garanzie a copertura dell’esposizione del sistema nei confronti dell’utente (di seguito: sistema di garanzie), sulla base di modalità e condizioni stabilite nel proprio codice di rete, in conformità ai criteri definiti al medesimo articolo;
- tra le forme di garanzia delineate nel sistema di cui al punto precedente è anche prevista la possibilità, per l’utente, di presentare, a tale scopo, i quantitativi di gas detenuti in stoccaggio;
- con la deliberazione ARG/gas 155/11, l’Autorità:
 - a) ha approvato le modifiche del codice di rete di Snam Rete Gas, contenenti la disciplina del sistema di bilanciamento di merito economico, di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11, nonché la disciplina del sistema di garanzie;
 - b) ha previsto, al punto 4, che Snam Rete Gas trasmettesse, entro l’1 febbraio 2012, una nuova proposta di aggiornamento del proprio codice di rete,

- contenente una disciplina del sistema di garanzie maggiormente efficiente, anche relativamente alla gestione della garanzia nella forma del gas detenuto in stoccaggio;
- con la deliberazione ARG/gas 159/11, l'Autorità ha:
 - c) approvato le modifiche del codice di stoccaggio di Stogit, funzionali al recepimento delle disposizioni della deliberazione ARG/gas 45/11 nonché modalità di gestione dei quantitativi di gas in stoccaggio presentati in garanzia coerenti con l'aggiornamento del codice di rete di cui alla precedente lettera a);
 - d) previsto che Stogit trasmettesse, entro l'1 febbraio 2012, una nuova proposta di aggiornamento del proprio codice di stoccaggio contenente:
 - i. una disciplina del gas presentato in garanzia al responsabile del bilanciamento, predisposta in coordinamento con il corrispondente aggiornamento del codice di rete di Snam Rete Gas di cui alla precedente lettera b);
 - ii. le modalità applicative del comma 15.10, della deliberazione 119/05, in forza del quale l'utente che preleva stoccaggio strategico è tenuto a reintegrare la quantità prelevata, destinando primariamente a tale scopo le quantità successivamente iniettate, e ha diritto a un corrispettivo per il gas reintegrato.

CONSIDERATO CHE:

- con la lettera 1 febbraio 2012, la società Stogit, in parziale adempimento dell'obbligo di cui alla deliberazione 159/11, ha trasmesso una proposta di modifica del proprio codice di stoccaggio riguardante la sola disciplina di cui alla precedente lettera i.;
- con lettera 15 febbraio 2012, la Direzione Mercati dell'Autorità, tenuto anche conto del contenzioso in atto presso il Consiglio di Stato in merito all'assetto del sistema di garanzie approvato con la citata deliberazione ARG/gas 155/11, ha invitato la società Stogit a pubblicare sul proprio sito internet la predetta proposta, affinché i soggetti interessati potessero rappresentare eventuali proprie osservazioni;
- con la lettera 9 marzo 2012, Stogit, a conclusione della predetta consultazione, ha comunicato all'Autorità di non aver ricevuto osservazioni in merito alla proposta di cui alla lettera 1 febbraio 2012;
- con la deliberazione 181/2012/R/GAS, l'Autorità ha approvato, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rete presentata da Snam Rete Gas, richiesta dal punto 4 della deliberazione ARG/gas 45/11, relativa a modifiche ed integrazioni al sistema di garanzie, le quali riguardano anche disposizioni volte a rendere più agevole ed efficiente la gestione della garanzia nella forma del gas detenuto in stoccaggio;
- tuttavia, con la medesima deliberazione 181/2012/R/GAS, l'Autorità, in considerazione del permanere di alcune criticità nella disciplina della predetta forma di garanzia, ha disposto che Snam Rete Gas trasmetta una proposta di aggiornamento del codice di rete che integri la predetta disciplina con la facoltà, per l'utente, di prestare, a garanzia della propria esposizione, i quantitativi di gas in stoccaggio effettivamente disponibili, come determinati giorno per giorno.

RITENUTO CHE:

- la proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio, trasmessa da Stogit con la lettera 1 febbraio 2012, sia coerente con le corrispondenti modifiche del codice di rete relative alla gestione della garanzia nella forma del gas detenuto in stoccaggio, approvate con la deliberazione 181/2012/R/GAS;
- sia, pertanto, opportuno approvare la predetta proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio, prevedendo che la Stogit trasmetta una nuova proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio predisposta in coordinamento con le corrispondenti modifiche del codice di rete di Snam Rete Gas, di cui al punto 5, lettera b), della deliberazione 181/2012/R/GAS

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio, presentata da Stogit con la lettera 1 febbraio 2012 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di prevedere che Stogit trasmetta all'Autorità una proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio, predisposta in coordinamento con il corrispondente aggiornamento del codice di rete di Snam Rete Gas di cui al punto 5, lettera b), della deliberazione 181/2012/R/GAS;
3. di trasmettere il presente provvedimento alle società Stogit, con sede legale in Piazza S. Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (MI), in persona dei legali rappresentanti pro tempore;
4. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata del codice di stoccaggio, di cui al precedente punto 1, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

31 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni